

STATUTO

CENTRO ATTIVITA' MUSICALI DELLA GERA D'ADDA

Art.1

L'Associazione "Centro Attività Musicali della Gera d'Adda" è istituita per perseguire, con l'impegno dei propri associati, le finalità indicate nell'art.3.
Non ha scopo di lucro, è apartitica e libera da qualsiasi influenza politica.

Art.2 SEDE

L'Associazione ha sede in Vailate, Via Caimi, 2 e potrà istituire sedi operative ove il Consiglio Direttivo lo ritenesse opportuno.

Art.3 FINALITA'

Il " Centro Attività Musicali della Gera d'Adda" persegue le seguenti finalità:

- a) Adottare ogni utile iniziativa finalizzata al miglioramento artistico e organizzativo del Centro;
- b) Sviluppare il Centro, promuovere e favorire l'educazione e la formazione musicale dei giovani mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari di musica, attività didattiche, gruppi di studio;
- c) Promuovere e favorire la realizzazione di ogni tipo di iniziativa intesa alla diffusione della musica con attività editoriale, discografica, produzione e/o esecuzione artistico-musicali anche con istituzione di gruppi vocali e/o strumentali.
- d) Organizzare e realizzare, anche per conto terzi, manifestazioni, concerti, concorsi, premi e rassegne musicali.
- e) Collaborare e/o stipulare convenzioni con Enti Pubblici e privati, associazioni, consorzi, cooperative che perseguono scopi affini o che intendono sostenere o incoraggiare le iniziative del Centro ed aderire ad organismi similari.
- f) Promuovere e gestire, direttamente o tramite terzi, ogni altra iniziativa che sia ritenuta utile al raggiungimento degli obiettivi sociali.
- g) Affidare agli associati, singolarmente o a gruppi, e/o terzi, incarichi o commesse, anche a titolo oneroso.

Art. 4 COMPITI

Compito del "Centro Attività Musicali della Gera d'Adda" è quello di intraprendere ogni azione tendente a realizzare le finalità indicate nell'art.3

Art. 5 ADERENTI

Chiunque può aderire all'Associazione, residente o non a Vailate, purchè non abbia riportato condanne per delitto colposo.

La domanda di ammissione deve essere presentata al Presidente dell'Associazione, che la sottoporrà all'approvazione del Consiglio Direttivo, il quale delibererà a maggioranza e a suo discrezionale ed insindacabile giudizio.

Art. 6 SOCI

I soci si distinguono in

- a) Soci Fondatori
- b) Soci Ordinari
- c) Soci Onorari

La categoria dei soci Fondatori è formata dai sottoscrittori dell'atto costitutivo.

La categoria dei soci Ordinari è formata da chiunque abbia ricevuto esito positivo alla propria domanda di ammissione.

La categoria dei soci Onorari è formata da coloro che si sono distinti in particolari attività, connesse con le finalità istituzionali, previa delibera a maggioranza del Consiglio Direttivo.

I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, non hanno diritto di voto deliberativo nelle assemblee e non possono essere eletti a cariche sociali.

Art. 7 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Gli obblighi e i diritti dei soci, di qualsiasi categoria, sono strettamente personali e non possono essere ceduti trasferiti per qualsiasi titolo o motivo; le stesse considerazioni valgono per la quota sociale che è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Il Socio di qualsiasi categoria che non osservi lo Statuto e il Regolamento, non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, si renda comunque indesiderabile per il suo comportamento, potrà essere deferito al Collegio dei Probiviri.

Ciascun Socio può recedere dall'Associazione o esserne radiato secondo le norme di questo statuto.

La qualifica di Socio si perde:

- a) Per dimissioni, decesso;
- b) Per morosità nel pagamento della quota annuale, fermo restando l'obbligo del pagamento;
- c) Per la perdita del requisito prescritto per l'ammissione;
- d) Per radiazione, deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, sentito il parere del collegio dei Probiviri.

La cessazione viene deliberata o accertata dal Consiglio Direttivo.

Art.8 SOSPENSIONE-RADIAZIONE

Il Consiglio Direttivo dovrà esaminare la posizione dell'associato che incorresse:

- a) Nell'interdizione dai pubblici uffici;
- b) Nel ricovero in un manicomio giudiziario, nel ricovero in una casa di cura e di custodia, nell'applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall'art. 215 c.p., comma 3 numeri 1, 2 e 3;
- c) Nell'emissione di un mandato o di un ordine di cattura;
- d) Nei casi di morosità e indegnità. E' considerato moroso l'associato che non abbia versato la quota annuale entro il 30 giugno;
- e) Qualora abbia gravemente compromesso la propria reputazione.

La sospensione e la radiazione potrà essere applicata anche nei casi previsti dal codice penale.

Ogni decisione di sospensione o di radiazione potrà essere adottata previa audizione dell'interessato.

Nei casi di indegnità deve essere richiesto il parere, non vincolante, del Collegio dei Probiviri.

La sospensione e la radiazione fanno decadere automaticamente l'associato dalle eventuali cariche ricoperte nell'ambito dell'Associazione e dalle deleghe ricevute.

Art. 9 CONVENZIONI

Il "Centro Attività Musicali della Gera d'Adda" può Stipulare convenzioni con altre associazioni aventi oggetto analogo o affine.

Il Consiglio Direttivo potrà riconoscere agli iscritti di tali Associazioni diritti, in tutto o in parte, uguali a quelli dei propri soci.

Potrà stipulare convenzioni con analoghe strutture estere.

Art. 10 ADESIONI

Il "Centro Attività Musicali della Gera d'Adda" può aderire ad altre associazioni, sia in sede locale, che regionale e/o nazionale, che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, abbiano carattere associativo, consortile, cooperativistico, federale o confederale.

Potrà aderire anche ad analoghe strutture estere.

Art. 11 ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali dell'associazione sono:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vice Presidente;
- e) Il Segretario;
- f) Il Tesoriere;
- g) Il Collegio dei Probiviri.

Art. 12 L'ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente entro i sei mesi successivi alla chiusura di ciascun anno sociale.

L'assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta esso lo ritenga necessario.

Essa inoltre può essere convocata su richiesta scritta di almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo o di un terzo del totale dei soci effettivi e dei Soci fondatori, indicando le materie da trattare e le eventuali proposte che intendono presentare.

La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, avverrà con pubblicazione affissa nella sede dell'Associazione e mediante lettera da indirizzare, almeno 10 giorni prima della data fissata, a ciascun socio avente diritto. E' ammessa la partecipazione per delega con un massimo di dieci deleghe. La delega non può essere conferita ai Consiglieri e ai Probiviri.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente in ordine di anzianità come socio, o dal Consigliere avente maggiore anzianità come socio; ove due Consiglieri avessero pari anzianità come socio, la presidenza dell'Assemblea verrà assunta dal più anziano di età tra i due; l'Assemblea designa anche il segretario.

L'Assemblea è validamente costituita quando sia stata regolarmente convocata e con la presenza dei due terzi degli iscritti in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso dalla prima.

L'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci presenti o rappresentati, abilitati al voto.

I Consiglieri non hanno diritto di voto nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Ogni proposta di modifica delle norme statutarie dovrà essere preventivamente approvata dal Consiglio Direttivo. Per le modifiche alle norme statutarie l'assemblea in seconda convocazione sarà considerata valida con la presenza di almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto e delibererà con il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti, anche in seconda convocazione.

L'assemblea vota per alzata di mano tranne nel caso in cui almeno la metà dei soci presenti o rappresentanti richiedano la votazione a scrutinio segreto.

L'assemblea vota comunque a scrutinio segreto per l'elezione delle cariche sociali.

Di ogni assemblea viene redatto un verbale a cura del segretario o di chi ne fa le veci.

Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario, viene conservato agli atti dell'Associazione a disposizione dei soci che volessero prenderne visione.

Funzioni dell'assemblea ordinaria:

- a) Stabilire gli indirizzi generali che devono essere seguiti per il raggiungimento delle finalità e l'assolvimento dei compiti previsti agli artt. 3 e 4;
- b) Accertare l'attuazione degli indirizzi deliberati;
- c) Approvare il rendiconto ed il preventivo patrimoniale, economico e finanziario;
- d) Determinare la quota associativa;
- e) Eleggere i consiglieri;
- f) Eleggere il Collegio dei Probiviri;
- g) Revocare il Consiglio Direttivo;
- h) Deliberare l'approvazione della relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto e del Regolamento; sulle questioni di particolare importanza o gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla destinazione del patrimonio netto residuo di cui all'art.20

Art.13 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali, secondo le direttive dell'Assemblea. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- a) Nominare il Presidente dell'Associazione;
- b) Redigere il Regolamento nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione.
- c) Deliberare in merito all'amministrazione e conduzione dell'Associazione.
- d) Redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione.

- e) Stabilire l'importo delle quote associative per le diverse categorie di soci e fissare le modalità di pagamento.
- f) Accettare o respingere le adesioni, previo accertamento dei requisiti richiesti;
- g) Prendere atto del recesso o decesso degli associati;
- h) Pronunciare la sospensione o l'esclusione per morosità, indegnità e per perdita dei requisiti;
- i) Stabilire eventuali altre categorie di associati alle condizioni che riterrà necessarie ed opportune determinare, fissandone il contributo annuo
- j) Decidere sull'eventuale stipula di convenzioni di cui all'art. 10 e adesioni di cui all'art.11;
- k) Nominare i componenti degli organismi previsti dagli statuti di corrispondenti organizzazioni locali, regionali, nazionali ed internazionali a cui aderisce;
- l) Deliberare proposte di modifiche statutarie.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria e dura in carica 3 anni. E' composto da cinque componenti e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e può attribuire ad altri consiglieri incarichi specifici da svolgersi in collaborazione con il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere, anche in modo formale, almeno tre giorni prima della data fissata. IL Consiglio deve essere riunito almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei consiglieri.

Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza da un Vice Presidente in ordine di anzianità come socio o dal Consigliere con maggiore anzianità di socio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e in caso di parità è prevalente il voto del Presidente dell'Associazione.

Le accettazioni dei nuovi soci devono essere prese con la maggioranza del Consiglio Direttivo.

Delle deliberazioni del Consiglio viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione.

Le prestazioni di tutti i consiglieri eletti sono fornite a titolo gratuito e onorifico.

Potranno tuttavia essere rimborsate le spese vive sostenute dai componenti del Consiglio nell'espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio stesso.

Se uno o più consiglieri venissero a mancare per qualsiasi motivo, si procederà alla loro cooptazione. Essi durano in carica fino alla scadenza dell'intero consiglio.

I componenti del Consiglio Direttivo che per tre volte nell'arco di ogni esercizio non intervengano alle adunanze senza giustificato motivo, decadono dalla carica.

Art. 14 IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione eletto in seno al Consiglio Direttivo rappresenta anche agli effetti di legge l'Associazione stessa; convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le

adunanze e ne firma le deliberazioni; firma il bilancio preventivo e il rendiconto annuale da presentare ai soci vista la corrispondenza e dichiara aperte le assemblee.

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente eletto in seno al Consiglio Direttivo o, in difetto, dal consigliere più anziano.

Art. 15 IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo Statuto.

Art. 26 IL SEGRETARIO

Il Segretario collabora con il Presidente e cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo; redige i verbali delle assemblee ed ha la responsabilità di far osservare la disciplina interna dell'Associazione.

Art. 17 IL TESORIERE

Il Tesoriere cura la riscossione delle quote associative e degli altri proventi e procede ai pagamenti nell'ambito delle direttive e su mandato del Consiglio. I pagamenti superiori all'importo stabilito dal Consiglio Direttivo saranno effettuati solo previa autorizzazione e firma dell'organo che ha deciso la spesa. Provvede alla tenuta e alla conservazione dei libri contabili e della relativa documentazione, alla compilazione dei rendiconti patrimoniali-economici-finanziari e alle formalità ed adempimenti fiscali con le periodicità richieste dalle normative vigenti e dal Consiglio Direttivo.

Art. 18 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea tra gli iscritti all'Associazione per la durata di tre anni e sono rieleggibili. Essi nominano il loro presidente tra i membri effettivi. Se durante il periodo di carica venisse a mancare un probiviro subentra il supplente più anziano d'iscrizione come socio. Esso dura in carica fino alla successiva assemblea la quale potrà ratificarne la nomina o sostituirlo.

Al Collegio dei Probiviri è demandato il compito di derimere eventuali controversie sull'interpretazione e applicazione dello statuto e del regolamento, nonché le eventuali controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra l'Associazione e gli associati e fra gli organi dell'Associazione. Esso decide in base ad equità e giustizia e la decisione sarà insindacabile ed inappellabile. Su richiesta del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri esprime il proprio parere sulle accuse di indegnità rivolte ad un iscritto. Per controversie tra iscritti, relative all'applicazione ed interpretazione del presente Statuto, gli iscritti rinunciano esplicitamente ad adire l'Autorità Giudiziaria e si rimettono alle decisioni del Collegio dei Probiviri che deciderà a maggioranza. Tale decisione sarà insindacabile ed inappellabile.

Il Collegio dei Probiviri eserciterà un controllo morale sulla gestione dell'Associazione e ne riferirà con propria relazione all'assemblea chiamata ad approvare il rendiconto annuale.

Il Collegio convoca inoltre l'assemblea ogni qualvolta gli organi competenti, all'uopo tenuti non vi abbiano provveduto.

Di ogni riunione sarà redatto apposito verbale.

Un componente del Collegio potrà partecipare alle riunioni del Consiglio.

Art. 19 CARICHE SOCIALI

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

- a) Coloro che non siano cittadini italiani e maggiorenni;
- b) Coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto colposo.

Art. 20 PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio del Centro Attività Musicali della Gera d'Adda è costituito con il contributo degli iscritti e con altri eventuali proventi.

Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitale, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio netto sarà destinato ad altre associazioni aventi finalità analoghe e salvo diversa destinazione imposta per legge.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) Dalle quote sociali;
- b) Dalle erogazioni fatte dai soci o da soggetti terzi, pubblici o privati;
- c) Da attività di promozione musicale organizzate dall'Associazione;
- d) Da tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dell'Associazione.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio chiude il 31/12/1998.

Art. 21 BILANCIO

Il bilancio preventivo è composta da:

- a) Preventivo finanziario di cassa;
- b) Preventivo economico delle rendite e delle spese;
- c) Relazione programmatica del Consiglio Direttivo;

Il Rendiconto è composto da:

- a) Rendiconto finanziario di cassa
- b) Rendiconto finanziario di competenza;
- c) Rendiconto economico delle spese
- d) Conto patrimoniale finale.
- e) Relazione consuntiva del Consiglio Direttivo

Qualora venisse esercitata attività commerciale con contabilità separata al preventivo e al rendiconto dovrà essere allegato il bilancio della stessa redatto secondo le disposizioni di legge in vigore.

I bilanci preventivi e i rendiconti dovranno essere redatti con il raffronto con quelli degli anni precedenti.

Art. 22 NORME DISCIPLINARI

E' passibile di sanzione disciplinare il Socio che si sia reso responsabile direttamente o per tramite terzi di inosservanze allo Statuto e al regolamento dell'Associazione, ovunque commesse e di comportamento non conforme alla dignità e ai doveri di Socio.

Le sanzioni disciplinari sono:

- 1) Il richiamo scritto, da pubblicare o meno nella sede sociale a seconda della gravità dell'infrazione.

Art. 23 SCIoglimento

L'Associazione si scioglie per valida deliberazione dell'Assemblea dei Soci appositamente convocata su richiesta di almeno 4/5 (quattroquinti) degli aventi diritto, sia in prima che in seconda convocazione. L'assemblea delibera a maggioranza di almeno 4/5 (quattroquinti) dei voti validi.

Art. 24 RINVIO DELLE LEGGI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile in quanto applicabili.